







# ALLEGATO F - ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI (API)

# ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

(di seguito "Accordo")

Sottoscritto nell'ambito del Progetto denominato:
"Age-It – Ageing well in an ageing society (Age-It)"

	Tra			
[OPZIONE 1: RAGGRUPPAMENTO]				
IMPRESA/ORGANISMO DI RICERCA prof, in qualità di(denominata anche "OR")				
(denominate there on y	e	(impresa)	(denominata	anche
"impresa/OdR")		(	(	
	e	(impresa)	(denominata	anche
"impresa/OdR")				
(inserire il nome di tutte le impre	ese/OdR )			
[OPZIONE 2 - qualora il beneficiario del utilizzo di background messo a disposizi affiliati allo Spoke, per le finalità del prog	ione dall'Univer	sità degli Stud	di di Firenze e/o	gli enti
- Università degli Studi di Firenze e/o gl prof, in qualità di)				
(di seguito indicati singolarmente come "Partenariato")	Parte" o "Partne	r" e collettivar	nente come "Par	ti" o
PF	REMESSO CHE:			
- [•] con Delibera del [•] n. [•] del Bando a Cascata denominato [•] (nel				ovato il
- i predetti soggetti hanno partecipato	congiuntament	e al Bando pro	esentando il pro	getto di











ricerca denominato "Age-It - Ageing well in an ageing society (Age-It)"

- "Age-It Ageing well in an ageing society (Age-It)" (nel prosieguo, indicato come
   "Progetto"), impegnandosi ad associarsi mediante Associazione Temporanea di Impresa /
   di Scopo (ATI/ATS) in caso di assegnazione di contributo al Progetto, indicando come
   Capofila
- il Progetto è stato ammesso a contributo con [●] del [●] pubblicato su [●], che approva i progetti ammessi ed ammessi con riserva a finanziamento;

# TUTTO CIO' PREMESSO, CON IL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### Art.1 - Premesse

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Art. 2 - Definizioni

- 1. *Attività Non Commerciali*: attività di didattica, di ricerca e di condivisione di conoscenze per altri scopi senza fini di lucro o accademici che non comportino la prestazione di servizi a pagamento o la produzione o fabbricazione di prodotti destinati alla vendita a terzi.
- 2. *Background*: Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascun Partner e/o dell'Università degli Studi di Firenze e/o gli enti affiliati allo Spoke, e preesistenti al Progetto e utili per la sua implementazione e/o per la valorizzazione dei suoi risultati e che siano identificati ed accettati come tali dai Partner mediante l'Allegato 1 al presente Accordo.
- 3. Condizioni Eque e Non Discriminatorie (Condizioni FRAND): condizioni appropriate per l'Accesso a Risultati o Background o Sideground, compresi eventuali termini finanziari e ivi incluse eventuali royalties o altre tipologie di fee e condizioni royalty-free, che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, quali ad esempio il valore effettivo o potenziale dei Risultati o del Background o del Sideground a cui viene chiesto l'Accesso, l'ambito, la durata dell'Accesso o altre caratteristiche.
- 4. *Diffusione*: la rivelazione al pubblico e/o a terzi in qualsiasi forma attuata delle informazioni attinenti ai risultati derivanti dalle attività e dai lavori sviluppati nell'ambito del Progetto.
- 5. *Diritto di Accesso*: diritti di utilizzo del Background, del Sideground, del Foreground e dei Risultati alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
- 6. Diritti di Accesso Necessari:











- per l'attuazione del Progetto: i Diritti di Accesso sono necessari qualora, senza la loro concessione, l'esecuzione dei compiti assegnati al Partner richiedente sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile, molto rallentata o richiederebbe risorse finanziarie o umane aggiuntive significative.
- *per lo sfruttamento dei propri Risultati*: i Diritti di Accesso sono necessari se, senza la loro concessione, lo sfruttamento dei propri Risultati sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile.
- 7. *Diritti di Proprietà Industriale DPI*: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., banche di dati ai sensi della Dir. 9/96/CE, nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale;
- 8. Foreground: Diritti di Proprietà Industriale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, propri di ciascun Partner, risultanti dalle Parti nell'ambito dell'esecuzione del Progetto ed identificati nell'Allegato 1.
- 9. *Progetto*: comprende tutte le attività del Progetto di ricerca ed innovazione complementare "Age-It Ageing well in an ageing society (Age-It)" presentato a [●] e da questo finanziato come da decreto di concessione citato nelle Premesse.
- 10. *Proprietà Intellettuale Congiunta*: indica i Risultati le cui caratteristiche sono tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole Parti, ovvero i Risultati conseguiti utilizzando il Background dell'Università degli Studi di Firenze e/o gli enti affiliati allo Spoke ("Contitolari" della Proprietà Intellettuale Congiunta).
- 11. *Risultati*: qualsiasi risultato materiale o immateriale del Progetto, come dati, know-how o informazioni, qualunque sia la loro forma o natura, tutelabile o meno, nonché ogni diritto ad esso connesso, compreso il Foreground, generato o conseguito da un Partner nell'esecuzione del Progetto.
- 12. Sideground: Diritti di Proprietà Industriale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascun Partner, realizzati o comunque conseguiti da un Partner durante il periodo di svolgimento del Progetto ma non in esecuzione dello stesso.
- 13. *Software*: un insieme di istruzioni in grado, se incorporate in un supporto leggibile da una macchina, di far sì che una macchina dotata di capacità di elaborazione delle informazioni indichi, esegua o raggiunga una particolare funzione, compito o risultato.
- 14. *Spin-off della ricerca*: start-up riconosciuta quale Spin-off partecipato o approvato da parte del proprio ente di ricerca, costituita su iniziativa di un ateneo o di un ente pubblico di ricerca, o del proprio personale, ed avente come scopo l'utilizzo economico e











imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

- 15. *Terza Parte*: qualsiasi persona giuridica che non sia un Partner.
- 16. *Valorizzazione*: l'uso diretto o indiretto dei Risultati o del Foreground in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle coperte dal Progetto in questione, o nello sviluppo, creazione e commercializzazione di un prodotto o processo, o nella creazione e fornitura di un servizio, o nella standardizzazione di attività.

#### Art. 3 - Informazioni Riservate

- 1. Tutte le informazioni, qualsiasi sia la forma o modalità di comunicazione, che vengono divulgate da un Partner (il "Divulgante") a qualsiasi altro Partner (il "Ricevente") in relazione al Progetto durante la sua attuazione e che sono state esplicitamente contrassegnate come "riservate" al momento della divulgazione devono ritenersi "Informazione Riservata".
- 2. Tutto il Background ed il Sideground, definiti nell'Allegato 1, così come il Foreground, saranno considerati come Informazioni Riservate, salvo quanto diversamente indicato dal Divulgante nello stesso Allegato 1.
- 3. Il Ricevente si impegna a:
  - a) non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi senza il previo consenso scritto del Divulgante;
  - b) non utilizzare le Informazioni Riservate se non per lo scopo per il quale sono state divulgate;
  - c) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
  - d) garantire che la trasmissione interna delle Informazioni Riservate da parte di un Ricevente avvenga in base al principio del need to know;
  - e) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso del Divulgante, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
  - f) restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta del Divulgante, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Il Ricevente può conservare una copia delle Informazioni Riservate qualora ciò sia richiesto ai fini











del rispetto di normative o leggi applicabili o procedure interne di compliance esistenti (anche come backup automatico o servizi cloud), purché continui ad essere mantenuto riservato in conformità con i termini e le condizioni del presente documento ed eliminare tali informazioni se ripristinate da un backup. La presente clausola non opera laddove le Informazioni Riservate siano necessarie per la prosecuzione del Progetto.

- 4. Il Ricevente è responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui sopra per conto dei propri dipendenti, collaboratori e, in generale, del personale ad esso afferente, o di Terze Parti coinvolte nel Progetto e garantisce, mediante un patto di riservatezza, che i suddetti soggetti ne rimangano obbligati, per quanto legalmente possibile, durante e dopo la conclusione del Progetto e/o dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il Ricevente.
- 5. Ciascun Ricevente informerà tempestivamente il Divulgante interessato mediante avviso scritto di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Riservate dopo che sia venuto a conoscenza di tale divulgazione, appropriazione indebita o uso improprio non autorizzati. Ricevente e Divulgante potranno concordare le modalità di tutela giudiziale e stragiudiziale che riterranno più opportune.
- 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti, persone fisiche, che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti dei Partner. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega ai Partner, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui il Partner che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
- 7. Il presente articolo rimarrà in vigore tra i Partner anche dopo la conclusione del Progetto e per un termine pari a 5 anni o, comunque, maggior termine su richiesta motivata di un Partner accolta dagli altri Partner.
- 8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano se e nella misura in cui il Ricevente può dimostrare che:
  - a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati siano espressamente destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
  - b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
  - c) le Informazioni Riservate sono diventate o diventano pubblicamente disponibili con mezzi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza del Ricevente;
  - d) il Divulgante informa successivamente il Ricevente che le Informazioni Riservate non sono più riservate;











- e) le informazioni, i dati e le conoscenze che un Partner possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altro Partner o in cui esso ne sia venuto comunque a conoscenza e/o sono state sviluppate autonomamente dal Ricevente;
- f) le informazioni che un Partner sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui il Partner stesso sia effettivamente tenuto a comunicare o a rendere accessibili.
- 9. Se un Ricevente viene a conoscenza che sarà tenuto, o è probabile che sia obbligato, a divulgare Informazioni Riservate al fine di ottemperare alle leggi o ai regolamenti applicabili o a un ordine amministrativo o del tribunale, prima di tale divulgazione, nella misura in cui sia legittimamente in grado di farlo, dovrà informare il Partner Divulgante e rispettare le ragionevoli istruzioni del Partner Divulgante per proteggere la riservatezza delle informazioni.

#### Art. 4 - Titolarità dei Risultati

- 1. Ciascun Partner è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground, ancorché messi a disposizione degli altri Partner mediante l'Allegato 1.
- 2. I Risultati ed il relativo Foreground appartengono al Partner che ha generato autonomamente tali Risultati.
- 3. I Partner si tengono prontamente aggiornati sulla eventuale generazione di Risultati.
- 4. In accordo con le migliori pratiche, gli standard internazionali e le linee guida della Commissione Europea, i Partner garantiranno la protezione e promuoveranno la Valorizzazione dei Risultati e del relativo Foreground.
- 5. I Partner altresì assicureranno ove possibile (quindi con l'esclusione di eventuali segreti commerciali) l'Open access rispetto ai Risultati nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni, nel rispetto dei principi "Open science", "FAIR Data" e di quanto stabilito nel Data Management Plan, con l'applicazione di Condizioni FRAND per l'accesso a Diritti di Proprietà Industriale dotati di un interesse economico, industriale e commerciale per il Partner o l'Affiliato.
- 6. I Partner, infine, si impegnano a mettere a disposizione a titolo gratuito, per usi di ricerca e non commerciali dello Spoke/Università di Firenze e/o degli organismi di ricerca affiliati allo Spoke i risultati materiali e/o immateriali del Progetto per un periodo di 5 anni dalla conclusione dello stesso.

#### Art. 5 - Titolarità dei Risultati congiunti

- 1. Due o più Partner sono titolari congiuntamente (Contitolari) dei Risultati, e del relativo Foreground, se:
  - a) li hanno generati congiuntamente, e











- b) non è possibile separare il contributo di ciascun Partner allo scopo di richiedere, ottenere o mantenere la protezione dei risultati stessi.
- 2. Il/i Partner prende/prendono atto che, ai sensi dell'art. 5.1.1 del Bando, l'Università degli Studi di Firenze e/o gli enti affiliati allo Spoke, parteciperanno alla proprietà dei risultati prodotti nell'ambito del Progetto qualora gli stessi siano stati conseguiti utilizzando il Background dell'Università e/o degli enti affiliati allo Spoke, i quali verranno quindi considerati Contitolari alle stesse condizioni di cui sopra.
- 3. Qualora uno o più Partner coinvolgano Terze Parti nel Progetto, i Partner dovranno stipulare con tali Terze Parti, prima dell'avvio delle attività di queste nel Progetto, un accordo che estenda loro l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo ai Risultati prodotti da tale Terza Parte e, più in generale, assicuri la compatibilità con i Bandi applicabili e con gli impegni assunti dai Partner nell'esecuzione del Progetto.
- 4. I Contitolari devono concordare per iscritto l'assegnazione e le modalità di esercizio della loro contitolarità con specifico accordo di gestione congiunta da sottoscrivere nel più breve tempo possibile dalla generazione del Risultato. In ogni caso, i Contitolari concordano preventivamente tutte le misure di tutela dei DPI, il cui costo verrà ripartito in proporzione alle rispettive quote di titolarità. Resta inteso che, in caso di urgenza, ciascun Contitolare potrà agire in qualità di rappresentante comune procedendo alla registrazione del DPI a tutela del Foreground congiunto, dandone tempestiva comunicazione agli altri, fermo restando che in tal caso tale registrazione è effettuata nell'interesse di tutti i Contitolari, ai sensi dell'articolo 6 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).
- 5. Ciascun Contitolare avrà diritto di aderire alla protezione del Foreground congiunto ovvero di rinunciarvi, per tutti i paesi in cui la protezione verrà estesa ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto, entro 45 giorni dalla comunicazione dei Contitolari relativa alla decisione di protezione, e comunque in tempo utile a consentire agli altri Contitolari di effettuare i necessari adempimenti interni, e per nessun motivo potrà opporsi alla protezione o alla sua estensione territoriale.
- 6. In caso di mancata adesione di uno dei Contitolari alla protezione congiunta del Foreground, o alla sua estensione in determinati paesi esteri, l'altro/gli altri Contitolare/i potrà/potranno procedere autonomamente alle suddette azioni a proprio esclusivo nome, spese e titolarità.
- 7. Il Contitolare rinunciante si impegna sin da ora a cedere a titolo gratuito all'altro/agli altri la propria quota di titolarità sui Risultati congiunti. Il rinunciante si impegna altresì a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari all'altro/agli altri Contitolare/i per procedere alla protezione o estensione autonoma del Foreground congiunto a proprio esclusivo nome e spese.
- 8. Resta inteso che l'onere di sostenere le spese di registrazione e trascrizione dei documenti o atti necessari a quanto concordato nel presente comma graverà esclusivamente sui Contitolari che beneficeranno della suddetta cessione.











9. Il Contitolare che rinuncia alla protezione o estensione territoriale del Foreground congiunto, e limitatamente a quei paesi, rinuncia altresì al ritorno economico legato allo sfruttamento economico del suddetto Foreground di cui all'articolo successivo.

## Art. 6 - Valorizzazione dei Risultati congiunti

- 1. Il Contitolare Impresa, subordinatamente alla sottoscrizione dell'accordo di gestione congiunta di cui all'art. 6.3, può sempre procedere alla Valorizzazione dei Risultati congiunti attraverso il loro sfruttamento commerciale diretto, previo riconoscimento di una compensazione secondo Condizioni FRAND eque e non discriminatorie al/ai Contitolare/i, secondo termini e modalità da concordare in buona fede nell'accordo di gestione congiunta che tengano conto del contributo inventivo, anche mediante messa a disposizione del proprio Background, materiale e finanziario apportato da ciascun Partner alla generazione dei Risultati.
  - Qualora non fosse possibile concordare secondo buona fede e correttezza la compensazione di cui al paragrafo precedente, la sua quantificazione sarà rimessa alla perizia tecnica a cura di un esperto professionista indipendente da nominarsi da parte delle Parti.
- 2. Ogni Contitolare Impresa può altresì procedere allo sfruttamento commerciale diretto dei Risultati congiunti in collaborazione con una Spin-off della ricerca costituita a questo scopo dal/dai Contitolare/i OR o, nell'ipotesi di comproprietà di cui al precedente articolo 5.2, dal Contitolare Università degli Studi di Firenze e/o dagli enti affiliati allo Spoke, o con la partecipazione di più Contitolari, fermo restando il riconoscimento di una compensazione secondo Condizioni Eque e Non Discriminatorie al/ai Contitolare/i, da definirsi nelle medesime modalità sopra stabilite.
- 3. Qualora il Contitolare Impresa rinunci allo sfruttamento commerciale in via esclusiva dei Risultati congiunti, il/i Contitolare/i OR o, nell'ipotesi di comproprietà di cui al precedente articolo 5.2, il Contitolare Università degli Studi di Firenze e/o gli enti affiliati allo Spoke, possono procedere alla valorizzazione dei suddetti Risultati affidandone lo sfruttamento commerciale a Spin-off della ricerca costituita a questo scopo, secondo quanto stabilito al comma 5 del presente articolo, oppure mediante la concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti, anche esterne al Progetto.
- 4. I Contitolari possono altresì concordare la Valorizzazione dei Risultati congiunti mediante la concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti. I Contitolari individueranno fra sé il soggetto incaricato di gestire le attività negoziali dirette alla concessione alla Terza Parte dello sfruttamento commerciale dei Risultati congiunti. Resta inteso che il contratto di concessione in licenza alla Terza Parte sarà sottoscritto da tutti i Contitolari.
  - Il ritorno economico derivante da tale sfruttamento commerciale sarà ripartito fra i Contitolari in proporzione alle rispettive quote di titolarità.
- 5. Ai fini dello sfruttamento diretto dei Risultati congiunti, nonché per definire la compensazione equa e ragionevole ai Contitolari, i Partner prevedono di garantire il ritorno economico da valorizzazione per tutti i Contitolari mediante l'applicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di uno o più dei seguenti criteri: running royalties sui Risultati congiunti sfruttati dai contitolari sia direttamente sia mediante la











concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti; una tantum determinata a condizioni di mercato; fee di mantenimento; minimum royalty; milestone payments; ricavi da sublicenza; equity share in Spin-off della ricerca costituite specificamente per la valorizzazione dei Risultati congiunti; rimborso/mantenimento dei costi di protezione brevettuale.

Qualora il/i Contitolare/i OR o, nell'ipotesi di comproprietà di cui al precedente articolo 5.2 il/i Contitolare/i Università degli Studi di Firenze e/o gli enti affiliati allo Spoke, decidesse/decidessero di non beneficiare della equity share di cui sopra, i Contitolari definiranno in successivo accordo scritto una ulteriore compensazione equa e ragionevole a favore degli stessi, riconoscendone il contributo alla start-up in forza dei capitali intangibili ad essa trasferiti per lo sviluppo del Foreground congiunto.

6. Ciascuno dei Contitolari avrà il diritto di utilizzare a titolo gratuito i Risultati congiunti per Attività Non Commerciali senza il previo consenso degli altri Contitolari. Tale utilizzo non deve tuttavia pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

Il Contitolare che intende utilizzare Risultati congiunti per Attività Non Commerciale dovrà informarne i Contitolari 30 giorni prima dell'avvio della suddetta attività; entro 7 giorni da tale notifica, i Contitolari possono chiedere il rinvio della suddetta Attività Non Commerciale, per un periodo non superiore a 3 mesi dalla data di programmazione della stessa, al fine di consentire la tutela dei DPI relativi ai Risultati congiunti.

Il presente paragrafo non si applica all'attività interna svolta nell'ambito dell'organizzazione di ciascun Contitolare, purché non pregiudichi in alcun modo la tutela dei Risultati, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

8.	
	disciplinati.
	compromettere o anche solo limitare i diritti di sfruttamento economico come sopra
	normativa all'autore od all'inventore, il cui esercizio non deve comunque, in alcun modo,
7.	Rimangono fermi i diritti non patrimoniali in qualunque modo riconosciuti dalla vigente

•	
	(eventuali disposizioni in tema di cessione a terzi della PI dei
	Risultati)

9. (Le Parti concordano che avranno comunque diritto di prelazione per l'acquisizione della proprietà/titolarità e/o licenza esclusiva e relativi diritti di sfruttamento economico dei Risultati delle altre Parti. La Parte che intenda cedere a terzi i propri Risultati è tenuta a darne informazione alle altre a mezzo lettera raccomandata A.R.- o via PEC. La comunicazione della Parte cedente dovrà contenere esplicitamente i dati del potenziale acquirente/cessionario, il prezzo, le condizioni di vendita/cessione/licenza e l'invito a esercitare o meno il diritto di prelazione, alle condizioni che dovranno essere in tutto e per tutto corrispondenti a quelle offerte a terzi. Su richiesta anche di una sola











delle Parti riceventi la proposta per l'esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente sarà tenuta a comprovare la cessione dei Risultati al prezzo e condizioni contenuti nella comunicazione. In caso di mancata corrispondenza di prezzo e condizioni, la parte cedente sarà tenuta a corrispondere alle altre Parti una penale complessiva pari al 25% del prezzo di vendita, da suddividersi tra le restanti Parti in maniera proporzionale ai costi singolarmente previsti nel Piano Finanziario del Progetto).

10. Le altre Parti potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. o PEC di cui sopra, ovvero 60 (sessanta) giorni in caso di Risultati generati congiuntamente da più Parti, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o via PEC. Decorso tale termine, in caso di mancato esercizio della prelazione nei termini e modalità sopra indicati o di difforme accettazione rispetto alle condizioni proposte, la Parte venditrice/cedente sarà libera di vendere/cedere i propri Risultati a terzi.

## Art. 7 - Background e Sideground

- 1. I Partner identificano nell'Allegato 1, su base volontaria, il Background che intendono rendere accessibile agli altri Partner.
- 2. I Partner possono prevedere nello stesso Allegato 1 specifiche limitazioni all'Accesso a uno qualsiasi dei Background individuati nell'Allegato 1.
- 3. I Partner possono aggiungere, sempre su base volontaria, Sideground e Background ulteriori all'Allegato 1 durante lo svolgimento del Progetto dandone comunicazione scritta agli altri Partner. Tuttavia, qualora un Partner desideri modificare o ritirare il proprio Background e/o Sideground nell'Allegato 1 è necessaria l'approvazione di tutti i Partner. Gli accordi relativi all'applicazione del presente comma sono di competenza dello SCG.
- 4. I Partner non sono tenuti a mettere a disposizione degli altri Partner alcuno specifico Background e/o Sideground.

## Art. 8 - Diritti di Accesso

- 1. L'eventuale concessione di Diritti di Accesso non comprende il diritto di concedere la sublicenza di tali Diritti, se non espressamente diversamente indicato. Laddove un Partner intenda condividere i propri Risultati, Background e Sideground con Terze Parti, per scopi relativi al Progetto, l'accesso non sarà irragionevolmente negato, fermo restando l'obbligo di vincolare la Terza Parte alle stesse regole di riservatezza stabilite nel presente Accordo.
- 2. I Diritti di Accesso sono esenti da qualsiasi costo amministrativo di trasferimento.
- 3. I Diritti di Accesso sono concessi su base non esclusiva.
- 4. I Diritti di Accesso ai Risultati, Background e Sideground necessari per l'attuazione del Progetto sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo stabilito nell'Allegato 1.
- 5. Risultati, Background e Sideground devono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati concessi i Diritti di Accesso.











- 6. Tutte le richieste di Diritti di Accesso devono essere presentate per iscritto. La concessione dei Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di specifiche condizioni volte a garantire che tali diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e che siano in essere adeguati obblighi di riservatezza.
- 7. La richiesta di Diritti di Accesso può essere avanzata fino a dodici mesi dopo la conclusione del Progetto o, nel caso di rinuncia al finanziamento ai sensi dell'art. 5.5 del Bando, dopo la cessazione della partecipazione al Progetto del Partner richiedente.
- 8. Il Partner richiedente deve dimostrare che i Diritti di Accesso sono Necessari.

## Art. 9- Diritti di Accesso per Valorizzazione

- 1. I Diritti di Accesso ai Risultati, al Background e al Sideground necessari per lo sfruttamento dei Risultati di un Partner saranno concessi a Condizioni FRAND, con separato contratto scritto tra il titolare e il Partner richiedente l'accesso.
- 2. I Diritti di Accesso al Background ed ai Risultati necessari per le Attività Non Commerciali sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo.

## Articolo 10 - Disposizioni specifiche in materia di Diritti di Accesso al Software

1. Per chiarezza, le disposizioni generali sui Diritti di Accesso previste nei precedenti articoli si applicano anche al Software. I Diritti di Accesso dei Partner al Software non includono alcun diritto a ricevere codice sorgente o codice oggetto su una determinata piattaforma hardware, né alcun diritto a ricevere la rispettiva documentazione software in qualsiasi forma o dettaglio particolare, ma solo se nella disponibilità del Partner che concede i Diritti di Accesso, se necessario.

# Articolo 11 - Pubblicazioni

- 1. Ogni Partner ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività, oggetto del Progetto, fatti salvi gli eventuali legittimi interessi delle altre parti, attuatrici delle specifiche attività del Progetto.
- 2. Nello specifico, è obbligo di tale Partner comunicare agli altri Partner, che con esso hanno contribuito alla realizzazione della specifica attività, l'intenzione di procedere alla realizzazione di una pubblicazione scientifica, almeno 30 (trenta) giorni prima che questa venga comunicata a Terzi.
- 3. Il Partner ricevente avrà facoltà:
  - a. di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate di proprietà dello stesso debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero











- b. di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale ed industriale, ove il Partner medesimo ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.
- 4. Qualora il ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Partner potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
- 5. In ogni caso, ciascun Partner si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.
- 6. I Partner si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano:
  - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l'emblema dell'UE, con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
  - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione, nell'ambito del PNRR, riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione, attraverso l'inserimento di un'apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto-investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell'ambito del PNRR;
  - ad affiancare l'emblema dell'UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi; oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
  - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del Progetto, il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi";
  - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MUR.











#### Art. 12 - Durata

- 1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2 del presente Articolo, il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine del Progetto, fatti salvi i diritti di accesso di cui al precedente Art. 3 comma 5 e Art. 4 comma 5, che potranno essere richiesti alla Parte proprietaria a pena di decadenza entro e non oltre 2 anni dalla scadenza del presente Accordo.
- 2. Le condizioni contemplate nell'Art. 4, ad eccezione del comma 5, rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione per qualsivoglia motivo del presente Accordo. Le condizioni contemplate negli Articoli 5 e 6 rimarranno in vigore per tutta la durata ivi contemplata anche dopo la scadenza o la cessazione per qualsivoglia motivo del presente Accordo secondo quanto indicato al comma 5 dell'Art. 5 e al comma 8 dell'Art.6.

#### Art. 13 - Unico Contratto e modifiche

3. Il presente Accordo supera e sostituisce ogni precedente e diversa pattuizione verbale o scritta intercorsa tra le Parti e relativa al suo oggetto. Eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente Accordo non avranno valore, salvo se effettuate per iscritto, sottoscritte da rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte ed accettate da tutte le altre Parti.

#### Art. 14 - Cessione

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

# Art. 15 - Controversie e legge applicabile

- 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole mediante negoziazione tra le Parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di \_\_\_\_\_\_.
- 2. Il presente accordo è soggetto dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente pattuito le Parti si richiamano alla disciplina della Legge sul diritto d'autore, del Codice della proprietà industriale e dei Regolamenti UE attuativi dei sistemi del marchio e del modello comunitario.

#### Art. 16 - Separazione

1. La eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se determinata da normative nazionali o comunitarie, non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano comunque a sostituire tempestivamente le eventuali clausole invalide o inefficaci con altre clausole che siano











valide ed efficaci, e che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole sostituite.

#### Art. 17 - Eccezioni

 La mancanza o la negligenza di una Parte nel far applicare, in qualsiasi momento ciascuno degli obblighi riportati nel presente Accordo non sarà interpretato né ritenuto come una rinuncia dei diritti di tale Parte e in nessun caso influenzerà la validità di tutto o di parte di questo Accordo o pregiudicherà i diritti di tale Parte di intraprendere successive azioni nelle appropriate sedi.

## Art. 18 - Tutela dei dati personali

- 1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679). Le Parti si impegnano inoltre a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione o informazione possa comunque nuocere agli utenti, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679).
- 2. Ciascuna delle parti dovrà sempre adempiere le rispettive obbligazioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati con riferimento a tutti i dati personali da essa trattati nell'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

I LEGALI RAFF RESENTANTI			
(Capofila)			
Il legale Rappresentante			
Il legale Rappresentante			

LIECALI DADDDECENTANTI











# [<mark>OPZIONE 2</mark>]

# Università degli Studi di Firenze e/o gli enti affiliati allo Spoke

Il Legale Rappresentante	Prof.
ii begaie itappi esciitaiite	1 1 01:











# Allegato 1 all'API

# <u>Descrizione del Background delle Parti</u> <u>e relativo accesso</u>

# Università degli Studi di Firenze e/o enti affiliati allo Spoke

Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti

Accesso alle conoscenze preesistenti

Le conoscenze preesistenti dell'Università degli Studi di Firenze e/o degli enti affiliati allo Spoke riguardanti le competenze sopra descritte rimarranno di proprietà di quest'ultimo/questi ultimi, anche se sono messe a disposizione delle Parti del progetto "" per fini progettuali. Il tutto, in accordo con quanto espressamente riportato nel presente Accordo.
Partner 1 (Capofila)
Turcher I (duporna)
Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti
Accesso alle conoscenze preesistenti
Partner 2 -
Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti
Accesso alle conoscenze preesistenti
Partner 3 - Università diDipartimento di











Conoscenze	preesistenti rese	dis	nonihili	alle	Parti
COHOSCUIZC	precisionin rese	uis	pombin	unc	IUIU

Accesso alle conoscenze preesistenti

Partner 4 -

Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti

Accesso alle conoscenze preesistenti

